

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2561

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARGUTTI, FOTI, LATTANZIO, CERUTTI, SCARFAGNA, MASTRANZO, ROMANO, IANNUZZI, MARTUCCI, ORGIANA, GUIDI, TORCHIO, MAIRA, OLIVO, BOTTINI, DEL BASSO DE CARO, MUNDO, TISCAR, RICCIUTI, CURSI, MORGANDO, DELFINO, VAIRO, ZOPPI, SARTORIS, ZAMBON, DI MAURO, POLIZIO, NENNA D'ANTONIO, RAFFAELE RUSSO, CIAFFI, TARABINI, IVO RUSSO, RANDAZZO, SANTONASTASO, SALVATORE LAURICELLA, FORTUNATO, ZANFERRARI AMBROSO, CULICCHIA, ALTERO, CORRAO, ABBATE, MELELEO, THALER AUSSERHOFER, BORGOGLIO, OCCHIPINTI, ZAMPIERI, SCAVONE, SANZA, GELPI**

Depenalizzazione di reati contravvenzionali commessi da pubblici amministratori

*Presentata il 22 aprile 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I sindaci e gli amministratori provinciali o comunali, per espresse previsioni legislative, sono continuamente chiamati a rispondere di violazioni di una serie infinita di norme dettate a tutela dell'ambiente. In particolare detti amministratori risultano spesso imputati delle contravvenzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, che riguardano la tutela dell'atmosfera da inquinamenti; di

quelle contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento e, infine, di quelle contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento dei rifiuti.

Tuttavia, l'osservanza di tali disposizioni solo rarissimamente è imputabile al comportamento o alla inerzia degli amministratori. Nella generalità dei casi, in-

vece, la contravvenzione deriva da carenza di mezzi, di finanziamenti e di strutture, nonché da fenomeni non prevedibili né ovviabili. Per tutte queste ragioni gli amministratori, e segnatamente i sindaci, versano in condizione di viva preoccupazione che può indurre a disimpegno, abbandono dei ruoli, o anche a rinuncia da parte dei cittadini più capaci e sensibili, che non si accostano alla vita pubblica anche per remore derivanti dalla connessione esistente tra esercizio delle funzioni e responsabilità.

Con le considerazioni che precedono non si intendono sottovalutare i problemi dell'ambiente, né le attenzioni che devono

indubbiamente essere pretese per la tutela dello stesso; non appare però ulteriormente tollerabile l'onere di responsabilità che incombe sugli amministratori, con il rischio di veder dequalificata o abbandonata tale rappresentanza amministrativa.

Il sistema sanzionatorio, che per tali soggetti si propone in sostituzione di quello penale oggi previsto, non può rischiare di vedere deresponsabilizzata l'attività degli amministratori in questione poiché la sanzione amministrativa, anche se dovuta dall'ente, non esclude la responsabilità patrimoniale di tali soggetti in caso di omissione o colpa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, qualora siano commesse da sindaci o da amministratori provinciali o comunali nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con decreto l'ammontare della sanzione di cui al comma 1, la quale nel massimo non può superare la somma di lire 20 milioni.

## ART. 2.

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 1, i reati per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 sono quelli di cui:

a) agli articoli 21, primo, secondo e terzo comma, 22, 23, primo comma, e 23-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319;

b) agli articoli 24, 25, 26, 27, primo e secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) agli articoli 24 e 25, commi 1, 2, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.